



XVI. Legislaturperiode

XVI legislatura

DOKUMENTATION NR. 1

DOCUMENTAZIONE N. 1

LANDESGESETZENTWURF

DISEGNO DI LEGGE

Nr. 107/22

N. 107/22

Änderungen des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“

vorgelegt am 28.2.2022 von den Landtagsabgeordneten Gerhard Lanz und Magdalena Amhof

dem 1. Gesetzgebungsausschuss **zugewiesen**

Erstellt vom Amt für Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten

(Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch)

Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”

presentato in data 28/2/2022 dai consiglieri provinciali Gerhard Lanz e Magdalena Amhof

assegnato alla I commissione legislativa

a cura dell'ufficio affari legislativi e legali

(riproduzione e diffusione ad uso interno)

INHALTSVERZEICHNIS

- | | | |
|----|--|-------|
| 1) | D.P.R. vom 1.11.1973, Nr. 691
Art. 10 | S. 1 |
| 2) | Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Post und Telekommunikation und der RAI, genehmigt mit D.P.R. vom 28. März 1994 | S. 5 |
| 3) | L.G. vom 18. März 2002, Nr. 6 | S. 16 |

INDICE

- | | | |
|----|---|---------|
| 1) | D.P.R. 1/11/1973, n. 691
art. 10 | pag. 3 |
| 2) | convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con D.P.R. 28 marzo 1994 | pag. 5 |
| 3) | L.P. 18. marzo 2002, n. 6 | pag. 24 |

12) Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691 ¹⁾

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinziellen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen auch mittels Hörfunk und Fernsehen unter Ausschluß der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen

1) Kundgemacht im G.BI. vom 16. November 1973, Nr. 296; die deutsche Übersetzung wurde im A.BI. vom 29. September 1979, Nr. 49 - Sondernummer, veröffentlicht.

Art. 10

(1) In Durchführung des Artikels 8, Ziffer 4, des [Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670](#), wird die Provinz Bozen ermächtigt, ein Netz zu errichten und zu betreiben, das geeignet ist, den zeitgleichen Empfang der Hörfunk- und Fernsehsendungen ausländischer Hörfunk- und Fernsehanstalten aus dem deutschen und ladinischen Kulturraum im Gebiet der Provinz mittels Verwendung jeglichen technischen Mittels zu ermöglichen.

(2) Der technische Plan des Netzes nach dem vorstehenden Absatz und die etwaigen Abänderungen werden im Rahmen der entsprechenden Zuständigkeiten zwischen der Provinz und dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen auch zum Zwecke der Koordinierung mit den anderen Fernmeldediensten vereinbart. [5\)](#)

(3) Für den Transport der Programme kann die Provinz, wenn es erforderlich ist, die verfügbaren Strecken des öffentlichen staatlichen Fernmeldenetzes des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen und seiner Konzessionsinhaber zu den gesetzlichen Bedingungen verwenden.

(4) Zum Zwecke des Empfanges nach Absatz 1 wird die Provinz ermächtigt, innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten dieses Dekretes in ihrem Gebiet bestehende private Anlagen zu erwerben, um sie umzustrukturieren und zu betreiben. Die privaten Anlagen, die nicht von der Provinz erworben werden oder die in der Folge in dem technischen Plan nach Absatz 2 nicht berücksichtigt werden, unterliegen den Bestimmungen des Artikels 195 der Post- und Fernmeldeordnung.



(5) Der Betrieb des Netzes nach Absatz 1 unterliegt der in die Zuständigkeit des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen fallenden technischen Aufsicht. Das Netz darf für Hörfunk- und Fernsehsendungen nicht verwendet werden, die von den im Absatz 1 genannten verschieden sind.

(6) Für die Einhaltung des Gesetzes nach Artikel 21, letzter Absatz der Verfassung ist die Provinz im Rahmen ihrer eigenen Ordnung hinsichtlich der Hörfunk- und Fernsehsendungen verantwortlich, die über ihr eigenes Netz aus dem Ausland empfangen werden.

(7) Die zwischen der Provinz und den ausländischen Hör- und Fernsehanstalten für den Empfang der Programme nach diesem Dekret vereinbarten Bedingungen unterliegen der Genehmigung durch das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen.

(8) Unter Berücksichtigung der im Autonomiestatut und in diesem Dekret festgelegten Grundsätze werden die Bestimmungen über die Verwendung der Hörfunk- und Fernsehvorrichtungen in der Provinz Bozen mit den zu erlassenden Reformgesetzen in Einklang gebracht.

(9) Auf der Grundlage der Artikel 2 und 102 des Statutes haben die autonomen Provinzen Trient und Bozen das Recht, Initiativen zu ergreifen, um auch mittels Errichtung entsprechender Anlagen den Empfang von Hörfunk- und Fernsehsendungen in ladinischer Sprache zu ermöglichen und sich mit anderen europäischen Kulturräumen in Verbindung zu setzen und zwar beschränkt auf das Gebiet der jeweiligen Provinz. Es sind die Absätze 2 und 5 dieses Artikels anzuwenden. [6\)](#)

-  Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985 - Diffusione radiotelevisiva sull'intero territorio nazionale - Piano nazionale delle frequenze
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva

5) Absatz 2 wurde geändert durch Art. 1 des [Gv. D. vom 15. Dezember 1998, Nr. 487](#).

6) Absatz 9 wurde angefügt durch Art. 11 des [L.D. vom 16. März 1992, Nr. 267](#), und später ersetzt durch Art. 1 des [Gv. D. vom 15. Dezember 1998, Nr. 487](#).

12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 ¹⁾ —

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive

1)Pubblicato nella G.U 16 novembre 1973, n. 296.

Art. 10

(1) In attuazione all'articolo 8, n. 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione. [5\)](#)

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

(5) L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.


(6) La Provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo. [6\)](#)



 Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985 - Convenzione relativa ai programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina - Piano nazionale delle radiofrequenze - Istituzione della terza rete televisiva

5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del [D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487](#).

6) Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 11 del [D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267](#), e successivamente sostituito dall'art. 1 del [D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 487](#).

Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

D.P.R. 28 marzo 1994

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI per un periodo di venti anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Viste le note del 25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Considerato che il suddetto parere non è stato espresso nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.

2. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

CONVENZIONE

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Premesso

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 387, viene a scadere il 31 luglio 1994;

che l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto- legge 28 febbraio 1994, n. 141, prevede che entro il 31 marzo 1994 sia stipulata una convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di anni venti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del dott. Lorenzo Sansalone facente funzioni di segretario generale del Ministero P.T. - e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente prof. Claudio Demattè all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata "RAI" o "società concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

Oggetto della concessione

1. E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio

nazionale, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società concessionaria è tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli ed in conformità alle indicazioni contenute nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.

3. L'informazione ed i programmi della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai principi di imparzialità, obiettività e completezza propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica.

4. La concessione comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione; **b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.**

5. La società concessionaria può, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate.

Art. 2

Fonti legislative e regolamentari

1. La RAI deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

Art. 3

Contratto di servizio

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione.

2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di

gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale.

3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di servizio.

Art. 4

Canoni di abbonamento e di concessione

1. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, sono fissati secondo le misure indicate nella allegata tabella richiamata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141.

2. Per l'anno 1994 il canone di concessione è fissato nella misura indicata all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141.

Art. 5

Attività consentite alla concessionaria

1. Alla società è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali (nei limiti di cui all'art. 1, comma 13, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287), connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

2. Le attività di cui ai precedenti commi non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

3. La società non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro.

4. Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.

Art. 6***Sede legale e struttura organizzativa della società concessionaria***

1. La sede legale della RAI è stabilita nel comune di Roma e non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro
2. La concessionaria determina la propria struttura organizzativa e produttiva secondo principi di economicità e di efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione e nel contratto di servizio.

Art. 7***Capitale sociale***

- 1 Il capitale della società concessionaria deve essere adeguato alla entità degli impianti da gestire e deve essere tempestivamente aumentato in funzione del potenziamento e sviluppo dei medesimi.
2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può chiedere, in ogni momento, la verifica in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 8***Esercizio del servizio radiotelevisivo***

1. Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, con modalità idonee ad assicurare la più ampia diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito verso l'estero, mediante: a) tre reti radiofoniche, per la diffusione di altrettanti programmi, con le quali è consentita anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera; b) tre reti televisive per la diffusione di altrettanti programmi; una di tali reti deve essere idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale. Trasmissioni di programmi in ambito regionale, subregionale ed interregionale possono essere effettuate anche sulle altre due reti senza modificarne la struttura ed utilizzando le frequenze già assegnate e nei limiti previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; c) idonei mezzi di collegamento per la produzione e la distribuzione.
2. La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a: una media annua di quarantacinque ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); una media annua di ventiquattro ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera b).
3. Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi irradiati, qualunque sia la natura, il contenuto e la provenienza.
4. La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che saranno richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La concessionaria è tenuta a garantire sulle autostrade italiane adeguate informazioni sulla viabilità mediante appositi notiziari nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza messaggi pubblicitari, sono trasmessi sul tracciato autostradale e zone limitrofe. 6. La concessionaria è tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con handicap sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto di servizio di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di attuazione e sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria.

Art. 9

Utilizzazioni particolari degli impianti

1. La RAI ha la facoltà di utilizzare gli impianti tecnici, purché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi dall'estero e per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi informandone, con relazioni periodiche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'utilizzazione degli impianti tecnici della RAI è consentita previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che stabilirà le relative condizioni, sentita la concessionaria, per: a) l'organizzazione e la effettuazione di conferenze radiotelevisive; b) l'organizzazione e la realizzazione di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito di programmi radiofonici, televisivi e di altri segnali generati da terzi, nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti; d) ogni altra attività che corrisponda ai fini aziendali e consenta il massimo rendimento degli impianti e dell'organizzazione.

Art. 10

Pubblicità

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica, fermo il divieto di pubblicità locale, non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

Art. 11

Tutela dei minori

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegna a realizzare su ogni rete linee di programmazione per i minori che tengano conto dell'esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, avvalendosi all'uopo anche di esperti particolarmente qualificati. Nel contratto di servizio saranno definiti i criteri da seguire nella programmazione. Saranno altresì definiti i criteri di scelta nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 12

Attività di ricerca e di sperimentazione

1. La concessionaria è tenuta a destinare adeguate risorse, correlate all'entità degli investimenti, per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica,

televisiva e dati associati, tenendo anche conto delle potenzialità del mercato nazionale ed internazionale.

2. La concessionaria si impegna a sottoporre al Ministero, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolareggiati delle nuove sperimentazioni.

3. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può stipulare apposite convenzioni, sia con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica, per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche relative al proprio settore di attività. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva di coordinare ed indirizzare tali iniziative.

4. La RAI informa periodicamente il Ministero dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nella attività di ricerca.

Art. 13

Assegnazione di frequenze

1. Sino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, l'attribuzione di frequenze alla concessionaria è disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in sede di approvazione di piani esecutivi.

2. La concessionaria, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e alla loro pianificazione, secondo modalità da stabilirsi nel contratto di servizio.

Art. 14

Realizzazione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. La RAI potrà utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi.

3. Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la realizzazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni.

4. Le modalità d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati ed approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, in rapporto al costo degli impianti stessi.

Art. 15*Attrezzature tecniche accessorie*

1. Il complesso di immobili e di impianti destinati allo svolgimento del servizio sarà dotato delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al proprio funzionamento, nonché di collegamenti telefonici e dati di servizio.

Art. 16*Controlli e collaudi*

1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 17*Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Art. 18*Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio di esercizio*

1. Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e dovrà essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione.

2. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro trenta giorni dalla avvenuta delibera.

3. Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.

5. E' in facoltà delle predette amministrazioni richiedere, entro l'esercizio successivo, tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

6. La società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

7. La RAI deve comunicare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i dati, le notizie e i documenti richiesti ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.

Art. 19

Prestazioni aggiuntive

1. Le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità, sono regolate con le apposite convenzioni aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata in vigore della presente convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali.

Art. 20

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 1 miliardo in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

3. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 della presente convenzione.

4. Qualora il ritardo superi un anno il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 23.

5. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

6. Il Ministero del tesoro ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 21

Riscatto

1. Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 22 *Penalità*

1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della presente convenzione, la società concessionaria sarà gravata di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno
2. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata la sanzione prevista nel successivo art. 23
3. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di dieci milioni di lire ad un massimo di cento milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.
4. La suddetta penalità non esonera la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.
5. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.
6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società concessionaria, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non darà luogo alle penalità previste nel presente articolo.

Art. 23 *Decadenza*

1. **In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.**
2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare

la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24
Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie, che sorgano in sede di applicazione della presente convenzione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dal Ministero del tesoro, due dalla società concessionaria ed uno con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Art. 25
Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva ed avrà la durata di anni venti.

Art. 26
Aggiornamento e revisione della convenzione

1. A richiesta di una delle parti, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria, decorso un anno dalla entrata in vigore della presente convenzione e, successivamente, con cadenza biennale, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

2. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata, insieme con il contratto di servizio.

Roma, 15 marzo 1994

p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il presidente: Prof. DEMATTÈ

p. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Dott. SANSALONE



f) Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6¹⁾

Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung

1)Kundgemacht im A.Bl. vom 9. April 2002, Nr. 15.

Art. 1 (Zielsetzung)

(1)Das Land Südtirol fördert die Freiheit und Pluralität der Medien mit dem Ziel, die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft Südtirols zu befriedigen, die sprachliche und kulturelle Identität der in Südtirol lebenden Angehörigen der ladinischen, deutschen und italienischen Sprachgruppe zu stärken, die Meinungsvielfalt ebenso zu gewährleisten wie ein unabhängiges, vielfältiges, ausgewogenes und flächendeckendes Informationsangebot zu lokalen Themen. Die Bedürfnisse der vom Autonomiestatut geschützten Volksgruppen werden dabei in besonderer Weise berücksichtigt. ²⁾

2)Art. 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#).

Art. 2 (Landesbeirat für das Kommunikationswesen) ³⁾

(1) ⁴⁾

(2) ⁵⁾

(3) ⁶⁾


(4) Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das [Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6](#), in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht. ⁷⁾

(5) Dem Vorsitzenden des Beirates steht das Doppelte jener monatlichen Vergütung zu, die von der Landesregierung laut Artikel 1-bis des [Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6](#), eingefügt durch Artikel 11 des [Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6](#), für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist. ⁷⁾

(6) ⁸⁾

(7) ⁹⁾

(8) ¹⁰⁾ ¹¹⁾

 Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti

3)Die Überschrift von Art. 2 wurde im deutschen Wortlaut so ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#).

4)Art. 2 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 2 Absatz 2 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#), und später aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).

- Art. 2 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 2 Absatz 3 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#), und später 5) aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).
- 6) Art. 2 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).
- 7) Siehe Art. 37 (Übergangsbestimmungen) Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).
- 8) Art. 2 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).
- 9) Art. 2 Absatz 7 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).
- 10) Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 20 des [L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6](#).
- 11) Art. 2 Absatz 8 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).

Art. 3 [12](#)

- 12) Art. 3 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).

Art. 4 [13](#)

- 13) Art. 4 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).

Art. 5 [14](#)





- 14) Art. 5 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).

Art. 6 [15](#)

- 15) Art. 6 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des [L.G. vom 9. Oktober 2020, Nr. 11](#).









Art. 7 (Gemeinsame Infrastrukturen für das Kommunikationswesen)









(1) Die vom Land Südtirol im Rahmen seiner Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens verfolgten Ziele richten sich nach den Grundsätzen, welche für das Kommunikationswesen, insbesondere von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249, festgelegt sind. Zu diesem Zweck fördert das Land, im Einvernehmen mit dem Kommunikationsministerium und nach Anhörung der Interessierten, die Verwirklichung von gemeinsamen Infrastrukturen und Anlagen für öffentliche Rundfunkdienste, Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse und private Rundfunksender. Mit der Ausführung dieser Vorhaben sowie anderer Vorhaben auf dem Sachgebiet des Kommunikationswesens kann die Landesregierung den öffentlichen Rundfunkdienst des Landes betrauen.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - installazione impianti - autorizzazione - governo del territorio - conformità al principio di ragionevolezza - motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari

Art. 7/bis (Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen)

- (1)** Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau unterliegen einer Ermächtigung der Gemeinde, welche nach Einholen des Gutachtens der Gemeindebaukommission und des Gutachtens der Landesumweltagentur, welches auch die erforderlichen Gutachten und Ermächtigungen der jeweils zuständigen Landesabteilungen beinhaltet, erteilt wird.
- (2)** Der Antrag auf Ermächtigung laut Absatz 1 wird bei der zuständigen Gemeinde und, zur Kenntnis, bei der Landesumweltagentur eingereicht. Die Entscheidung der Gemeinde über den Antrag muss dem Antragsteller innerhalb von 90 Tagen nach Eingang des Antrages oder nach Vorlage von zusätzlichen, von der Gemeinde oder von der Umweltagentur verlangten Unterlagen zugestellt werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass der Ablehnungsbescheid oder das negative Gutachten der Landesumweltagentur zugestellt wurde, gilt der Antrag als angenommen. Die Rechte Dritter bleiben aufrecht. Mit Durchführungsverordnung werden weitere Bestimmungen zum Ermächtigungsverfahren und vereinfachte Ermächtigungsverfahren für bestimmte Anlagentypen und Umbauten festgelegt.
- (3)** Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen bewirkt keine Änderung der in Planungsinstrumenten festgelegten Flächenwidmung.
- (4)** Es wird der Kataster der Emissionsquellen elektromagnetischer Felder erstellt, der Standortinformationen, sendetechnische Daten und Betreiberinformationen erfasst.
- (5)** Zum Zwecke der Planung und Koordination legen die Betreiber den zuständigen Gemeinden und der Landesumweltagentur die Daten der für das folgende Jahr vorgesehenen Infrastrukturen und deren Versorgungsgebiete vor. Die Detailbestimmungen werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.
- (6)** Der Ermächtigungsinhaber muss Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung der Standorte für Kommunikationsdienste gewähren; außerdem muss er nicht genehmigte Infrastrukturen und ungenutzte Anlagen abbrechen. Wenn der Abbruch dieser Infrastrukturen und Anlagen nicht innerhalb der von der Gemeinde mit eigenem Bescheid festgesetzten Frist erfolgt, nimmt die Gemeinde den Abbruch von Amts wegen auf Kosten des Eigentümers der Infrastrukturen und Anlagen vor. Die Träger von dinglichen Rechten und die Betreiber haften solidarisch mit dem Eigentümer für die Abbruchspesen.
- (7)** Die Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau können auch von der Autonomen Provinz Bozen, durch Landesanstalten oder private Unternehmen, sowie von den Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften verwirklicht werden. [16\)](#)

-  TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366 - Telefonia mobile - localizzazione impianti radio base - condivisione del sito con altri gestori - diniego a causa della prossimità di struttura scolastica - criteri localizzativi - facoltà attribuite ai Comuni
-  TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115 - Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - individuazione dei siti e caratteristiche degli impianti - impianti di telefonia mobile - cooperazione tra amministrazioni e gestori - siti sensibili alle immissioni radioelettriche - potere di pianificazione urbanistica - invito alla realizzazione al di fuori degli ambiti di insediamento
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008 - Telefonia mobile - infrastrutture - domanda di autorizzazione - silenzio assenso ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - inapplicabilità - ordinanza di demolizione - motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007 - Giustizia amministrativa - carenza di interesse attuale per cessazione della materia del contendere - poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - c.d. bozza della parte tecnica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - telefonia mobile - ristrutturazione impianti all'esterno di insediamenti - competenza assessore provinciale urbanistica - parere del sindaco - natura
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007 - Telefonia mobile - stazioni radio base - autorizzazione soggetta a durata massima con obbligo di successiva delocalizzazione - illegittimità clausola limitativa - concessione edilizia con clausola di precarietà - collocazione impianti - compatibilità con destinazioni urbanistiche
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007 - Telefonia mobile - installazione di stazioni radio base - pianificazione urbanistica del comune - regole a tutela di zone particolari - possibilità - protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici - osservanza dei principi statali in quanto materia della sanità

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina in ambito provinciale - piena potestà della Provincia - piano provinciale di settore - classificazione di sito da demolire - costituisce revoca implicita dell'atto autorizzativo - impianti da demolire muniti di concessione edilizia - previsione di indennizzo per danni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provincia Ricorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti


16) Art. 7/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des [L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11](#), und später geändert durch Art. 10 Absatz 3 des [L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1](#), und schließlich so ersetzt durch Art. 20 Absatz 1 des [L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11](#).


Art. 8 (Institutionelle Kommunikation des Landes Südtirol)

(1) Die institutionelle Kommunikation des Landes und seiner Körperschaften erfolgt über geeignete Informationskanäle. Unter Beachtung der Bestimmungen des öffentlichen Vergaberechts erteilen das Land und dessen Körperschaften Aufträge für Presse-, Informations- und redaktionelle Dienstleistungen oder die Bekanntmachung dieser Informationen in der Öffentlichkeit. Die institutionelle Kommunikation erfolgt über die der jeweils zu erreichenden Zielgruppe am besten entsprechende Medienform, wobei in der Gesamtheit der Aufträge auf eine ausgewogene Verteilung unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und Kleinstunternehmen im Sinne des Unionsrechts, der territorialen Verteilung, der Landessprachen und der verkauften oder verteilten Auflage Bedacht genommen wird. [17\)](#)


(2) Zur Erreichung der Ziele laut Artikel 1 kann das Land Südtirol mit Radio- und Fernsehanstalten, einschließlich jenen laut Artikel 10 des [Dekrets des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691](#), und mit Zeitungen und Zeitschriften sowie Online-Portalen Vereinbarungen abschließen, welche die Produktion wertvoller Dokumentationen und aktueller Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum Gegenstand haben. Das Land erhält die diesbezüglichen Werknutzungs- und Verbreitungsrechte.

(3) Das Land kann mit dem Inhaber der Konzession für den öffentlichen Radio- und Fernsehdienst Vereinbarungen oder Verträge mit dem Ziel abschließen, mit dem Dienst das gesamte Landesgebiet abzudecken, so wie im Dienstleistungsvertrag laut Artikel 3 der Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Post und Telekommunikation und der RAI, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1994, vorgesehen. [18\)](#)

 Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, n. 190 - Beiträge für Anstalten und Portale, welche on line informieren – Rechtswidrigkeit der Voraussetzung des Rechtssitzes in Südtirol – Unmöglichkeit einer finanziellen Deckung durch die Verwendung des Reservefonds

 Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni

- Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti

 Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali

17) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 23. Juni 2014, Nr. 190, den Art. 20 Absatz 2, 1. Satz, des [Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11](#), welcher im [Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6](#), Art. 8, den früheren Absatz 1 abgeändert hatte, für verfassungswidrig erklärt, und zwar beschränkt auf die Worte „mit Rechtssitz und operativer Hauptredaktion im Landesgebiet sowie“.

18) Art. 8 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#).

Art. 9 (Förderung lokaler Medienunternehmen und Begriffsbestimmungen)


(1) Zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 tragen der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, private Radio- und Fernsehsender und private Online-Portale bei.


(2) Auf der Grundlage von Artikel 8 erster Absatz Ziffer 4) des [Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670](#), und unter Beachtung des Unionsrechts stellt das Land zur Umsetzung der Ziele laut Artikel 1 dieses Gesetzes auch privaten Einrichtungen Fördermittel zur Verfügung, die keinen Zugang zu den Mitteln aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkabgaben haben.

(3) Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 9/bis und 10 gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) „Radio- und Fernsehsender“: Sender, die ihre Tätigkeit rechtmäßig ausüben und deren Programme unverschlüsselt von der Allgemeinheit empfangen werden können,
- b) „Online Nachrichten-Portale“: Internetportale mit dem Hauptzweck, der Öffentlichkeit unverschlüsselte Inhalte zu Informations- oder Bildungszwecken bereitzustellen; die Portale müssen beim zuständigen Landesgericht registriert oder in einem gleichwertigen Verzeichnis eingetragen sein,
- c) „private Sender und Portale“: Sender und Portale ohne öffentlich-rechtlichen Auftrag und ohne unmittelbare oder mittelbare öffentliche Beteiligung,
- d) „lokale Fernsehsender“: Private Fernsehsender, die
 - 1) über eine eigene Redaktion bestehend aus mindestens einer oder einem vorwiegend dort beschäftigten Journalistin oder Journalisten verfügen,
 - 2) ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 70 Prozent der Bevölkerung des Landes erreicht und
 - 3) die förderwürdige Inhalte für mindestens 30 Minuten täglich senden, davon Lokalnachrichten im Ausmaß von mindestens zehn Minuten täglich zur Hauptsendezeit, ausgenommen Sonn- und Feiertage, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,
- e) „lokale Radiosender“: Private Radiosender,
 - 1) die ihre Programme vorwiegend im Landesgebiet ausstrahlen oder deren Sendegebiet mindestens 60 Prozent der Bevölkerung des Landes erreicht und
 - 2) die förderwürdige Inhalte für mindestens 30 Minuten täglich senden, davon mindestens drei Lokalnachrichtensendungen im Ausmaß von mindestens 20 Minuten täglich zur Hauptsendezeit, ausgenommen Sonn- und Feiertage, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,
- f) „lokale Online-Nachrichtenportale“: Private Online-Nachrichtenportale,
 - 1) die über eine eigene Redaktion bestehend aus mindestens einem Journalisten/einer Journalistin verfügen und Inhalte produzieren, die von lohnabhängigen oder freien Journalisten oder unter der redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden und
 - 2) die täglich mindestens zehn förderwürdige Inhalte veröffentlichen, berechnet im Wochenschnitt, ohne Berücksichtigung von Wiederholungen,
- g) „förderwürdige Inhalte“: Selbst produzierte Programme oder Online-Artikel einschließlich Lokalnachrichten zu Themen mit besonderem Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung, etwa aus den Bereichen Politik, Kultur, Soziales, Wissenschaft, Sprachen, Bildung, Wirtschaft, Minderheitenschutz oder Sport,
- h) „Lokalnachrichten“: Selbst produzierte Programme oder Online-Artikel mit aktueller Berichterstattung zu Themen mit besonderem Bezug zu Südtirol oder von besonderem Interesse für die ansässige Bevölkerung,
- i) „selbst produzierte Programme oder Online-Artikel“: Inhalte, die im Auftrag und für Rechnung eines Senders oder Online-Portals von lohnabhängigen oder freien Journalisten, von Agenturen oder unter der redaktionellen Verantwortung von Journalisten hergestellt werden,
- j) „Journalisten“: Berufsjournalisten oder Publizisten, die in den nationalen Berufsverzeichnissen eingetragen sind; Journalisten mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union

- können gleichwertige Befähigungen nach den Bestimmungen des Wohnsitzstaates vorweisen,
- k) „redaktionelle Verantwortung“: Ausübung einer ständigen und wirksamen Kontrolle über selbst produzierte Programme,
- l) „begünstigte Unternehmen“: Lokale Radio- und Fernsehsender sowie lokale Online-Nachrichtenportale, denen Ausgleichszahlungen gewährt werden. [19](#)

 Beschluss vom 1. Dezember 2015, Nr. 1366 - Genehmigung der Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut LG. vom 18. März 2002, Nr. 6 in geltender Fassung (abgeändert mit Beschluss Nr. 870 vom 09.08.2016, Beschluss Nr. 273 vom 14.03.2017, Beschluss Nr. 580 vom 19.06.2018, Beschluss Nr. 708 vom 22.09.2020 und Beschluss Nr. 468 vom 01.06.2021)


 Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali

19)Art. 9 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#).

Art. 9/bis (Ausgleichszahlungen)

(1) Die Herstellung und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte zur Umsetzung der in Artikel 1 genannten Ziele sind Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Unionsrechts. Für die Erfüllung dieses gemeinwirtschaftlichen Auftrags kann die Landesregierung den lokalen Radio- und Fernsehsendern und den lokalen Online-Nachrichtenportalen Ausgleichszahlungen in Form von Verlustbeiträgen gewähren.

(2) Die Landesregierung definiert mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, und bestimmt die Art und Weise für deren Übertragung, Finanzierung und regelmäßige Kontrolle, unter Beachtung des Unionsrechts. [20](#)

 Beschluss vom 1. Dezember 2015, Nr. 1366 - Genehmigung der Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut LG. vom 18. März 2002, Nr. 6 in geltender Fassung (abgeändert mit Beschluss Nr. 870 vom 09.08.2016, Beschluss Nr. 273 vom 14.03.2017, Beschluss Nr. 580 vom 19.06.2018, Beschluss Nr. 708 vom 22.09.2020 und Beschluss Nr. 468 vom 01.06.2021)

20)Art. 9/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13](#).

Art. 10 (Begünstigte und Höhe der Ausgleichszahlungen)

(1)Die Ausgleichszahlungen werden lokalen Radio- und Fernsehsendern und lokalen Online-Nachrichtenportalen gewährt, die förderwürdige Inhalte sowohl herstellen oder herstellen lassen als auch verbreiten, ausgenommen sind die Sender und Portale,

- a) die aufgrund der von ihnen verbreiteten Inhalte als Interessensvertretung politischer Parteien, Berufs-, Gewerkschafts- oder religiöser Organisationen eingestuft sind oder auf eine sonstige Art und Weise nicht im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen laut Artikel 1 stehen,
- b) die Kinder- und Jugendschutzbestimmungen missachten,
- c) die grundlegende Bestimmungen des Arbeits-, Steuer- oder Medienrechts verletzt haben,
- d) die Ausgleichs- oder Konkursverfahren anhängig haben,
- e) die vorwiegend Inhalte in Zusammenhang mit elektronischem Handel, Teleshopping, der Veranstaltung von Gewinnspielen, Sponsoring, Merchandising oder ähnlichen kommerziellen Tätigkeiten verbreiten.


(2) Der Ausschluss wird von der Landesregierung nach Einholen des Gutachtens des Beirats beschlossen.

(3) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Ausgleichszahlungen, wobei insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:

- a) für die Radio- und Fernsehsender: die Hörer- und Zuschauerreichweite im Landesgebiet auf der Grundlage der Erhebungen, die das Landesinstitut für Statistik regelmäßig und nach Anhörung der repräsentativsten Vereinigung der Sender durchführt,
- b) für Online-Nachrichtenportale: die Zugriffe oder sonstige objektive Indikatoren für die Zahl der Zugriffe im Landesgebiet,
- c) Kosten für die Produktion und die Verbreitung förderwürdiger Inhalte.

(4) Im Beschluss laut Absatz 3 werden die förderfähigen Kosten bestimmt und alle weiteren objektiven und subjektiven Kriterien für den Zugang zur Förderung, deren Bemessung und Auszahlung, wobei eine Trennung der Förderung nach Mediengattungen und auch minimale Grundbeiträge zulässig sind.

(5) Das Land Südtirol anerkennt die zentrale Rolle des öffentlichen Diskurses zum Zwecke der demokratischen Meinungsbildung. Um zu verhindern, dass durch Fördermittel aus diesem Gesetz Portale unterstützt werden, in deren Online-Nutzerforen Kommentare strafbaren, beleidigenden, diskriminierenden oder anderweitig inakzeptablen Inhalts veröffentlicht werden, und um dadurch zur Verbesserung des Diskursniveaus beizutragen, werden Ausgleichszahlungen nur jenen Online-Nachrichtenportalen gewährt, die für die Teilnahme an den Foren Nutzungsbedingungen veröffentlichen, die Einrichtung eines persönlichen, nicht übertragbaren und passwortgeschützten Benutzerkontos vorsehen und dem Beirat einen für die Foren Verantwortlichen bekanntgeben. Die Landesregierung erlässt die Durchführungsbestimmungen nach Anhörung des Beirats mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird. Sie kann insbesondere Ausgleichszahlungen für die redaktionelle Moderation der Foren, für die Einrichtung von Ombudsstellen und für die Anwendung von Verschlüsselungssystemen für die Benutzerkonten vorsehen. [21\)](#)

 Beschluss vom 1. Dezember 2015, Nr. 1366 - Genehmigung der Kriterien zur Förderung lokaler Medienunternehmen laut LG. vom 18. März 2002, Nr. 6 in geltender Fassung (abgeändert mit Beschluss Nr. 870 vom 09.08.2016, Beschluss Nr. 273 vom 14.03.2017, Beschluss Nr. 580 vom 19.06.2018, Beschluss Nr. 708 vom 22.09.2020 und Beschluss Nr. 468 vom 01.06.2021)

21)Art. 10 wurde so ersetzt durch Art. 7 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13.](#)

Art. 11 (Finanzbestimmungen)

(1)Die Ausgaben, die aus der Umsetzung von Artikel 9, 9/bis und 10 für das Haushaltsjahr 2015 erwachsen, belaufen sich schätzungsweise auf 1.000.000,00 Euro; sie werden durch die zu diesem Zweck im Sammelfonds für neue Gesetzesmaßnahmen (HGE 27115) im Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2015 veranschlagten Mittel gedeckt. Die Ausgaben zu Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre werden jährlich mit Finanzgesetz festgelegt.

(2) Die Landesrätin oder der Landesrat für Finanzen ist befugt, mit Dekret gemäß Artikel 21 Absatz 3 des [Landesgesetzes vom 29. Januar 2002, Nr. 1](#), die nötigen Änderungen am Haushalt 2015 zu verfügen.

(3) Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landtages eingetragen. [22\)](#)

22)Art. 11 wurde so ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des [L.G. vom 29. September 2015, Nr. 13.](#)

Art. 12 (Aufhebung)

(1) Das [Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 5](#), in geltender Fassung, ist aufgehoben.

Art. 13 (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der neue Beirat für Kommunikationswesen gemäß den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen für die Dauer der laufenden Legislatur ernannt.

(2) Bis zur Ernennung des neuen Beirates bleibt der derzeitige Landesbeirat für Rundfunkwesen im Amt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6¹⁾

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

1)Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l'identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia. [2\)](#)

2)L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni) ³⁾

(1) [4\)](#)

(2) [5\)](#)

(3) [6\)](#)

(4) Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. [7\)](#)

(5) Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della [legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6](#), inserito dall'articolo 11 della [legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6](#), per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale. [7\)](#)

(6) [8\)](#)

(7) [9\)](#)

(8) [10\)](#) [11\)](#)



Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti

3)La versione tedesca della rubrica dell'art. 2 è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

4)L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#), e successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

5)L'art. 2, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 3, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#), e successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

- 6) L'art. 2, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).
 7) Vedi l'art. 37 (Disposizioni transitorie), comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).
 8) L'art. 2, comma 6, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).
 9) L'art. 2, comma 7, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).
 10) L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).
 11) L'art. 2, comma 8, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

Art. 3 [12](#)

- 12) L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

Art. 4 [13](#)

- 13) L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

Art. 5 [14](#)

- 14) L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

Art. 6 [15](#)

- 15) L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della [L.P. 9 ottobre 2020, n. 11](#).

Art. 7 (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)



(1) Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008 - Poste, telefoni e radiocomunicazioni - telefonia mobile - localizzazione impianti - progetto conforme a norme urbanistiche - obbligo di rilascio concessione edilizia



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari

Art. 7/bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)



(1) L'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.

(2) La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all'Agenzia provinciale per l'ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.


(3) La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.


(4) È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.


(5) Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all'Agenzia provinciale per l'ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d'utenza previsti per l'anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.


(6) Il titolare dell'autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d'ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.


(7) Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali. [16\)](#)


 TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366 - Telefonia mobile - localizzazione impianti radio base - condivisione del sito con altri gestori - diniego a causa della prossimità di struttura scolastica - criteri localizzativi - facoltà attribuite ai Comuni


 TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115 - Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni - individuazione dei siti e caratteristiche degli impianti - impianti di telefonia mobile - cooperazione tra amministrazioni e gestori - siti sensibili alle immissioni radioelettriche - potere di pianificazione urbanistica - invito alla realizzazione al di fuori degli ambiti di insediamento


 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008 - Telefonia mobile - riconfigurazione di esistente stazione radio-base - principio di concentrazione impianti ricetrasmittenti - minimizzazione esposizione a campi elettromagnetici - criteri aggiuntivi fissati dal piano di settore - sono meramente indicativi





 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007 - Giustizia amministrativa - carenza di interesse attuale per cessazione della materia del contendere - poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - c.d. bozza della parte tecnica

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - telefonia mobile - ristrutturazione impianti all'esterno di insediamenti - competenza assessore provinciale urbanistica - parere del sindaco - natura

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007 - Telefonia mobile - stazioni radio base - autorizzazione soggetta a durata massima con obbligo di successiva delocalizzazione - illegittimità clausola limitativa - concessione edilizia con clausola di precarietà - collocazione impianti - compatibilità con destinazioni urbanistiche

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007 - Telefonia mobile - installazione di stazioni radio base - pianificazione urbanistica del comune - regole a tutela di zone particolari - possibilità - protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici - osservanza dei principi statali in quanto materia della sanità

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 196 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina in ambito provinciale - piena potestà della Provincia - piano provinciale di settore - classificazione di sito da demolire - costituisce revoca implicita dell'atto autorizzativo - impianti da demolire muniti di concessione edilizia - previsione di indennizzo per danni
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - classificazione dei siti: impugnabilità immediata - funzione governo del territorio - pianificazione urbanistica - strumento urbanistico generale - non occorre apposita motivazione - eccezioni: situazioni particolari
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007 - Impianti di telefonia mobile - controversie - istanza per un atto ampliativo - attribuisce titolarità di un interesse legittimo al richiedente - installazione antenne nell'ambito degli insediamenti - parere negativo della commissione provinciale per le infrastrutture delle comunicazioni - è vincolante
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006 - Interesse all'impugnativa - telefonia mobile - impianti all'interno di insediamenti - autorizzazione - deve essere preceduta da parere di speciale commissione provinciale - parere obbligatorio e vincolante
- T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006 - Uso della lingua - ricorso notificato fuori provincia Ricorso popolare ai sensi dell' art. 105 L.P. 11 agosto 1997 n. 13 - impugnabilità della decisione della Giunta provinciale - limiti - Impianto di radiodiffusione sonora - limiti statali campi magnetici - non possono essere aggravati dai comuni -
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti




16) L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della [L.P. 26 luglio 2002, n. 11](#), successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#), ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#).

Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano) [17](#)

(1) La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l'opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

(2) Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del [decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691](#), con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

(3) La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull'intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. [18](#)

-  Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190 - Contributi ad emittenti e portali informativi on line - illegittimità del requisito della sede legale in Provincia di Bolzano - impossibilità della copertura finanziaria mediante l'utilizzo del fondo di riserva
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali

17)La Corte Costituzionale con sentenza del 23 giugno 2014, n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 20, comma 2, prima parte, della [legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11](#), che aveva sostituito il precedente comma 1 dell'art. 8 della [legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6](#), limitatamente alle parole „sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale“.

18)L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).



Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)

(1) Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, punto 4), del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

(3) Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

- a) per "emittenti radiotelevisive" si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;
- b) per "portali informativi online" si intendono i portali internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;
- c) per "emittenti private" e "portali privati" si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta";
- d) per "emittenti televisive locali" si intendono le emittenti televisive private che
 - 1) dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
 - 2) trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
 - 3) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
- e) per "emittenti radiofoniche locali" si intendono le emittenti radiofoniche private
 - 1) i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
 - 2) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
- f) per "portali informativi online locali" si intendono i portali informativi online privati
 - 1) che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e
 - 2) che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;
- g) per "contenuti incentivabili" si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;
- h) per "notiziari locali" si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
- i) per "programmi o articoli online autoprodotti" si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell'emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;
- j) per "giornalisti" si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea possono avere, in alternativa, un'abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
- k) per "responsabilità redazionale" si intende l'esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;
- l) per "imprese beneficiarie" si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie. [19](#).


-  Delibera 1 dicembre 2015, n. 1366 - Approvazione dei criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale di cui alla LP. 18 marzo 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (modificata con delibera n. 870 del 09.08.2016, delibera n. 273 del 14.03.2017, delibera n. 580 del 19.06.2018, delibera n. 709 del 22.09.2020 e delibera n. 468 del 01.06.2021)
-  Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996 - Contributi e agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali

19) L'art. 9, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 3, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 11](#), e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

Art. 9/bis (Compensazioni finanziarie)

(1) La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell'Unione europea. Per l'espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

(2) La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell'Unione europea. [20](#).

-  Delibera 1 dicembre 2015, n. 1366 - Approvazione dei criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale di cui alla LP. 18 marzo 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (modificata con delibera n. 870 del 09.08.2016, delibera n. 273 del 14.03.2017, delibera n. 580 del 19.06.2018, delibera n. 709 del 22.09.2020 e delibera n. 468 del 01.06.2021)

20) L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie)

(1) Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che

- a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all'articolo 1;
- b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
- d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
- e) diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l'organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

(2) L'esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.


(3) La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l'Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l'associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
- b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;

c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

(4) Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all'agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

(5) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente. [21](#)).

 Delibera 1 dicembre 2015, n. 1366 - Approvazione dei criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale di cui alla LP. 18 marzo 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni (modificata con delibera n. 870 del 09.08.2016, delibera n. 273 del 14.03.2017, delibera n. 580 del 19.06.2018, delibera n. 709 del 22.09.2020 e delibera n. 468 del 01.06.2021)

21)L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1) Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 9/bis e 10 per l'esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell'esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(2) L'assessora o l'assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della [legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1](#), le necessarie variazioni al bilancio 2015.

(3) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale. [22](#)).

22)L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della [L.P. 29 settembre 2015, n. 13](#).

Art. 12 (Abrogazione)

(1) La [legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5](#), e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13 (Norme transitorie e finali)

(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2) Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.